COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1998

relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, presentate dalla Rubycon UK

[notificata con il numero C(1998) 3542]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(98/730/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO

(1) Il regolamento (CEE) n. 3482/92 del Consiglio [3] ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio, con un prodotto CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 18 000 e 310 000 micro-coulomb, ad un voltaggio pari o superiore a 160 V, con un diametro pari o superiore a 19 mm e una larghezza pari o superiore a 20 mm, originari del Giappone. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di prodotti fabbricati dalla Rubycon Corporation Ina Nagano (in appresso «Rubycon Japan») era pari al 30,1 %. Questa aliquota del dazio era stata applicata alle importazioni alle quali fanno riferimento le domande di restituzione.

(2) Il 28 agosto 1996 la Rubycon ha presentato una domanda di riesame intermedio (in appresso «riesame»), che è stato avviato il 17 dicembre 1996 con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4]. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie e ha effettuato visite di controllo presso le sedi della Rubycon Japan e della controllata nel Regno Unito nell'ambito del procedimento di riesame, che riguardava il periodo 1° ottobre 1995—30 settembre 1996. Il procedimento è stato concluso con l'adozione del regolamento (CE) n. 2593/97 del Consiglio [5] che ha fissato il margine di dumping applicabile alla Rubycon Japan per il prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta al 4,2 % e ha modificato di conseguenza l'aliquota del dazio antidumping.

(3) Il 28 agosto 1996 e il 3 febbraio 1997 la società controllata dalla Rubycon con sede nel Regno Unito (in appresso «il richiedente») ha presentato domande di restituzione per un importo di [. . .] [6]GBP (per un totale di 57 transazioni). L'importo della restituzione corrisponde ai dazi antidumping pagati sulle importazioni di condensatori originari del Giappone ed immessi in libera pratica nel Regno Unito nel periodo compreso tra il 26 febbraio 1996 e il 3 dicembre 1996. Le merci per le quali viene richiesta la restituzione sono state fatturate dalla Rubycon Japan tra il 19 gennaio 1996 e il 25 ottobre 1996.

(4) Il richiedente è stato informato dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva adottare la presente decisione e non ha comunicato osservazioni.

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.
[3] GU L 353 del 3. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU C 381 del 17. 12. 1996, pag. 7.
[5] GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 6.
[6] Segreto d'affari

(5) Poiché gli aspetti di merito delle domande di restituzione che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, definito nel punto 7, dipendono interamente dalle risultanze del riesame, le domande si considerano sostenute da sufficienti elementi di prova ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: «il regolamento di base») a decorrere dalla data della pubblicazione delle risultanze del riesame nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, avvenuta il 23 dicembre 1997.

B. **ARGOMENTAZIONI DEL RICHIEDENTE**

(6) Il richiedente sostiene che il margine di dumping relativo ai condensatori immessi in libera pratica nella Comunità nel periodo 26 febbraio 1996 — 3 dicembre 1996, per i quali sono stati pagati dazi antidumping, era nettamente inferiore all'aliquota applicabile del 30,1 %.

C. **CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DECISIONE**

(7) Le domande relative a 52 atti di scambio per i quali sono stati pagati dazi antidumping per un importo di [...] GBP si riferiscono a fatture emesse nel periodo fissato per l'inchiesta di riesame (1° ottobre 1995-30 settembre 1996). Poiché detti atti rientrano nel periodo dell'inchiesta del riesame, il merito delle domande di restituzione deve essere esaminato alla luce dell'esito dell'inchiesta, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento di base.

(8) La presente decisione non riguarda le domande relative ai restanti cinque atti di scambio, per un importo di [...] GBP, che saranno oggetto di un'altra decisione, alla luce delle conclusioni di un'inchiesta di riesame ancora in corso. L'inchiesta è stata avviata il 3 dicembre 1997, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1], in seguito ad una domanda presentata dalla FARAD (Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping).

[1] GU C 365 del 3. 12. 1997, pag. 5.

D. **AMMISSIBILITÀ**

(9) Le domande relative a due operazioni di importazione per un totale di [...] GBP non sono ammissibili, poiché non è stato rispettato il termine di sei mesi a decorrere dall'accertamento dei dazi da riscuotere previsto dal regolamento di base per la presentazione delle domande di restituzione.

(10) Le domande relative agli altri atti di scambio sono considerate ammissibili, essendo state presentate in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento di base, in particolare riguardo ai termini.

E. **MERITO**

(11) Nella fattispecie le informazioni raccolte e le risultanze elaborate nell'inchiesta di riesame relativa al periodo 1° ottobre 1995—30 settembre 1996 devono essere utilizzate, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento di base, per stabilire se e in quale misura sia giustificata la restituzione per le operazioni di importazione fatturate dalla Rubycon Japan tra il 1° ottobre 1995 e il 30 settembre 1996 (cfr. punto 7).

(12) Come risulta da quanto precede, in seguito al riesame è stato concluso che il margine di dumping per i prodotti in questione esportati dalla Rubycon Japan nel periodo dell'inchiesta era pari al 4,2 %. Dal confronto con il dazio applicato risulta che la richiedente va restituito un importo di [...] GBP. La domanda di restituzione è respinta per il restante importo di [...] GBP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono accolte le domande di restituzione presentate dalla Rubycon UK relativamente al periodo 26 febbraio 1996-3 dicembre 1996, per un importo di [...] GBP.

2. Sono respinte le domande di restituzione per un importo di [...] GBP.

Articolo 2

Il pagamento della restituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è eseguito dal Regno Unito.

Articolo 3

Il Regno Unito e la Rubycon UK, Aqua House, The Runway, South Ruislip, HA46SE, Middlesex sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente